



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile

Il G. I.

letti gli atti del procedimento relativo alla causa civile iscritta al n. [redacted] 2018 del Ruolo Generale avente ad oggetto "Opposizione ex art 615 c.p.c.", a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.05.2019

Rilevato che,

- ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo;
- il TAEG contrattuale che dovrà essere confrontato con il tasso soglia vigente nello stesso momento e di cui al DM emanato in attuazione della legge n. 108/96 è comprensivo di ogni onere e commissione correlati all'erogazione del credito, ad esclusione di imposte, oneri notarili etc..
- l'opponente contesta oltre ai tassi usurari anche l'applicazione di ulteriori costi;
- alla luce di quanto sopra, risulta necessario ammettere una c.t.u. contabile;

P.Q.M.

nomina consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa [redacted], formulando sin d'ora i seguenti quesiti:

Il CTU, sulla base degli atti di causa e dei documenti prodotti dalle parti:

- 1) Riferisca sulle caratteristiche del mutuo intercorso tra le parti specificando se si tratta di un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile ed indicando, in quest'ultimo caso, la metodologia contrattuale del calcolo del tasso d'interesse corrispettivo e di quello di mora.
- 2) Verifichi se, sulla base delle condizioni contrattuali pattuite, il tasso d'interesse corrispettivo, nonché quello di mora, siano determinati ricorrendo a parametri di riferimento di comune reperibilità e siano oggettivamente determinabili.
- 3) Indichi, alla data della decadenza del beneficio del termine da parte del mutuatario:
 - 3.a) la somma versata dal mutuatario per sorte capitale, per interessi corrispettivi, per interessi di mora e per oneri;
 - 3.b) la somma a tale data dovuta dal mutuatario. Specifici se il mutuatario abbia versato somme anche successivamente alla data di decadenza del beneficio del termine, in tal caso le quantifichi.

- 4) Determini il CTU il TAEG sugli interessi corrispettivi al momento della pattuizione originaria e dell'eventuale modificazione concordata (comprensivo di ogni onere e commissione correlati all'erogazione del credito che dovranno essere indicate puntualmente - es. spese di istruttoria, commissioni incasso, spese di perizia, assicurazione caso morte, imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio lungo termine ecc. - ad esclusione delle spese facoltative e non necessarie alla conclusione del contratto - es. oneri notarili, commissioni per estinzione anticipata...); confronti il TAEG così ottenuto con il tasso soglia vigente nello stesso momento e di cui al DM emanato in attuazione della legge n. 108/96, riferendo se vi sia stato, o meno, il suo superamento.
- 5) Determini il CTU, con le stesse modalità indicate al punto precedente, il TAEG sugli interessi di mora al momento della pattuizione originaria e dell'eventuale modificazione concordata. Il tasso di mora pattuito dovrà essere assunto in base al valore effettivamente applicabile in caso di mora e non come cumulo con il tasso sugli interessi corrispettivi. Confronti il TAEG così ottenuto con il tasso soglia vigente nello stesso momento e di cui al DM emanato in attuazione della legge n. 108/96 — senza operare maggiorazione alcuna - riferendo se vi sia stato, o meno, il suo superamento.
- 6) Nel caso in cui il TAEG sugli interessi corrispettivi al momento della pattuizione originaria e/o dell'eventuale modificazione concordata dovesse superare il tasso soglia, quantifichi il CTU il dare-avere tra le parti, escludendo gli interessi corrispettivi e qualsiasi altro onere e commissione correlati all'erogazione del credito per tutta la durata del piano di ammortamento.

Verificandosi tale ipotesi il CTU determinerà gli interessi legali sulle somme versate in eccesso dal mutuatario su ogni singola rata, sino alla data della decadenza del beneficio del termine.

- 7) Nel caso in cui il solo TAEG sugli interessi di mora al momento della pattuizione originaria e/o dell'eventuale modificazione concordata dovesse superare il tasso soglia, quantifichi il CTU il dare-avere tra le parti, sostituendo al tasso di mora gli interessi legali sino alla data della decadenza del beneficio del termine.

Rinvia la causa all'udienza del 13.11.2019 per il giuramento del c.t.u.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni

Brindisi, 08.08.2019



Il Giudice
Dott.ssa Paola Linci

Depositato in Cancelleria
8 AGO 2019

IL CANCELLIERE
Enrico MAGGI